

No al risarcimento anche se il rendimento delude il cliente

Dopo il primo grado per BPer arriva la conferma in Corte d'Appello di Milano

Lucilla Incorvati

■ Se il rendimento di una gestione patrimoniale dopo alcuni anni è sotto quello del benchmark, il risultato per quanto deludente per il cliente che ha sottoscritto il contratto non può essere considerato un inadempimento dell'intermediario se questi ha rispettato tutte le regole del contratto.

Arriva a queste conclusioni una recentissima sentenza (il 28 gennaio scorso) che in tema di diritto finanziario, in particolare nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale, è desti-

nata a lasciare un segno. In primis perché arriva dalla Corte D'Appello di Milano che conferma in pieno il giudizio già espresso in primo grado dalla Sezione I dello stesso Tribunale di Milano. E poi perché i giudici sul terreno spesso vischioso delle gestioni patrimoniali hanno dato un'interpretazione con la quale hanno evidenziato che l'eventuale rendimento al di sotto del benchmark non configura di per sé inadempimento.

A farla franca è stata BPer coinvolta nella lite per fatti che risalgono al 2004/2005 frutto di due gestioni patrimoniali ereditate da Melior Banca poi passata in Santander. Dall'altro lato c'è un cliente che lamentava un danno di oltre i 7,5 milioni di euro.

Come spiega l'avvocato Benedetta Musco Carbonaro, partner dello studio Zitiello Associati che



L'avvocato Musco Carbonaro

ha assistito con successo la banca, «La sentenza è significativa perché conferma il principio per cui, nell'ambito di rapporti di gestione patrimoniale individuale, se la gestione è stata effettuata in assenza di violazioni dei parametri contrattuali l'eventuale rendimento al di sotto dei bench-

mark di riferimento non configura di per sé inadempimento e, conseguentemente, non è idoneo a fondare alcuna pretesa risarcitoria da parte del cliente».

Degna di nota è anche l'ulteriore affermazione della Corte secondo cui il cliente non può lamentare che differenti scelte di investimento da parte del gestore gli avrebbero fatto ottenere rendimenti superiori, «e ciò in quanto la natura propria del contratto e del servizio non consente di sindacare nel merito le scelte operate dal gestore - aggiunge Carbonaro - se questo ha operato nel rispetto dell'oggetto e dei limiti del mandato conferito».

Il capitale investito nelle gestioni era superiore ai 60 milioni di gestioni e il cliente lamentava di aver perso la somma di circa 7,5 milioni. In realtà, con la prova dei rendiconti prodotti in giudi-

zio, è stato dimostrato che i 7,5 milioni richiesti non erano una perdita di capitale.

«In secondo grado - aggiunge Carbonaro - proprio a seguito dei rendiconti prodotti la parte ha avanzato la pretesa di un mancato guadagno ma qui la Corte ha stabilito che se non sono stati violati i contenuti del contratto, quindi il gestore ha fatto investimenti rispettando i criteri della linea di gestione, non c'è alcuna violazione».

Va detto che in passato su questioni simili altri Tribunali si sono espressi e in alcuni casi hanno argomentato diversamente sul punto. In particolare il valore del benchmark è stato giudicato un elemento che può determinare la responsabilità del gestore.